

TARI: L'ATTIVITÀ AGRITURISTICA NON PUÒ ESSERE ASSIMILATA A QUELLA ALBERGHIERA.

La prassi ormai consolidata di applicare, ai fini TARI, le tariffe degli alberghi anche alle attività agrituristiche è stata dichiarata illegittima dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1162 del 19 febbraio 2019.

Non è certo una novità il fatto che molto spesso i comuni si trovano difficoltà nell'inquadrare correttamente un'attività tra le categorie indicate dalla normativa della tassa rifiuti, e quello di assimilare l'agriturismo all'albergo ha sempre costituito un problema per amministrazioni e contribuenti. Motivo per il quale già in passato la Giurisprudenza si era trovata a dirimere controversie nel merito: con la sentenza n. 628/2015 il Tar Brescia aveva ritenuto che alle attività agrituristiche andassero applicate le tariffe Tari delle utenze non domestiche, evidenziando che si trattava di attività idonee a produrre rifiuti urbani e quindi soggette al tributo.



Successivamente, il TAR Umbria con la sentenza n. 77 del 2018 precisava, però, che l'aver classificato un agriturismo come utenza non domestica, in quanto i rifiuti prodotti non potevano considerarsi alla stregua di quelli provenienti dalle unità abitative, non implicava associarlo ad un'attività commerciale, in quanto l'attività agrituristicamente era da qualificarsi come agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile. I giudici amministrativi di primo grado precisavano inoltre che *“ragioni di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza nonché del fondamentale principio in “subiecta materia” del “chi inquinare paga” (Consiglio di Stato, sez. V, 1 agosto 2015, n. 3781) premono affinché l'Amministrazione indirizzi la propria pur ampia discrezionalità in tema di politica tariffaria nel senso di dover introdurre nella normativa una o più sottocategorie a seconda del contenuto delle prestazioni fornite, tenendo conto di parametri quali ad es. il numero dei pasti o*

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

di clienti ospitabili e la stagionalità dell'attività (T.A.R. Lombardia Brescia sez. I, 6 maggio 2015 n. 628), sottocategorie d'altronde espressamente consentite ai sensi dell'art. 1 c. 659 e 660 della legge 147/2013, considerando dunque il favore manifestato dal legislatore verso le iniziative di valorizzazione del settore agricolo (v. art. 1 della legge 96/2006)".

Su quest'ultima pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale un'Amministrazione comunale promuoveva appello innanzi al Consiglio di Stato, ribadendo la legittimità del *modus operandi* dell'equiparazione ai fini TARI di alberghi e agriturismi.

Il Comune argomentava di aver applicato, per la commisurazione delle tariffe, il cosiddetto *metodo normalizzato* di cui al DPR 158/1999, il quale stabilisce, per le utenze non domestiche, "coefficienti di produttività di rifiuti per ogni categoria, in uno spazio tra un minimo ed un massimo, senza prevedere categorie o sottocategorie di utenze diverse da quelle ivi indicate (e senza possibilità di modificare dette categorie tariffarie)". Pertanto, in assenza di una specifica classificazione per l'attività agrituristica all'interno del metodo normalizzato, il Comune ha ritenuto ragionevole il criterio dell'assimilazione alla categoria di utenze non domestiche maggiormente affine, cioè, a quella alberghiera.

Il Collegio, con la sentenza oggetto del nostro commento, ha confermato la posizione assunta dal TAR Umbria ritenendo infondato l'appello e facendo espresso riferimento ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza che già la giurisprudenza ha detto cogenti anche in questa materia (Cons. Stato, V, 1 agosto 2015, n. 3781).

Proprio in virtù di questi ultimi aspetti l'art. unico, commi 659 e 660, l. 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che, al di là del metodo normalizzato, il Comune ha comunque il potere di introdurre «riduzioni tariffarie e esenzioni», in parte già individuate dalla legge: abitazioni con unico occupante, abitazioni e locali per uso stagionale, abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, e i «fabbricati rurali ad uso abitativo». Quindi, al di là del prescelto criterio di base del metodo normalizzato - dividere le utenze in domestiche e non domestiche e con coefficienti di produttività tra un minimo ed un massimo – già di loro le dette previsioni indicano che il

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

concreto esercizio della discrezionalità va sviluppato nel rispetto di una ragionevole graduazione, mediante riduzioni ed esenzioni, in rapporto all'effettivo e oggettivo carico di rifiuti prodotti.

Altro aspetto, non di secondaria importanza, è il fatto che mentre l'assimilazione presuppone l'equivalenza di condizione soggettiva, l'ordinamento differenzia le due fattispecie, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell'attività, sia dal punto di vista dell'ordinamento del turismo. In particolare, per quanto concerne le finalità dell'impresa, l'articolo 1 della legge n. 96 del 2006 considera l'attività agrituristica specificazione dell'attività agricola e non attività assimilabile a quella alberghiera, dalla quale si differenzia per finalità e regime. Dal punto di vista tributario, la normativa riserva all'attività agrituristica una condizione speciale agevolata e, in difetto di specifiche disposizioni, fa rinvio alle norme previste per il settore agricolo. Il rinvio conferma anche dal punto di vista tributario l'estraneità all'attività alberghiera, cioè commerciale. Inoltre, la classificazione della legislazione turistica (articolo 8 del Dlgs 23 maggio 2011 n. 79) stabilisce che le strutture ricettive si suddividono, tra le altre, in strutture ricettive alberghiere e paralberghiere e strutture ricettive extralberghiere. È tra queste ultime, e non tra le prime, che si inseriscono «gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica», evidenziando ulteriormente la diversità tra attività alberghiera e attività agrituristica.

La decisione del Consiglio di Stato è chiara: agli agriturismi devono essere applicate tariffe specifiche che tengano conto sia della specificità dell'attività svolta, ovvero il recupero del patrimonio edilizio rurale, sia della minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi, legata alla stagionalità e al numero massimo di pasti e posti letto offerti.

È dunque onere dell'Ente Locale, al fine di consentire il rispetto del principio comunitario del “chi inquina paga”, in ragione dell'autonomia riconosciuta, prevedere le possibili riduzioni tariffarie o esenzioni in rapporto al carico oggettivo di rifiuti prodotti, non cadendo nell'errore dell'assimilazione.

Roma, 29 maggio 2019

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788